

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2490

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LOMUTI

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico con l'introduzione di criteri distributivi correlati al reddito degli utenti

Presentata il 1° luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono voci che concorrono a determinare l'importo di qualsivoglia bolletta energetica.

Si tratta, nello specifico, di componenti tariffarie il cui gettito — determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente — è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli oneri relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili, alla ricerca di sistema, al *bonus* elettrico.

L'importo a copertura di tali oneri è posto esclusivamente a carico del consumatore finale dell'energia elettrica, il quale corrisponde tali oneri al venditore, che, a sua volta, li paga al distributore, il quale provvede al versamento degli stessi su appositi conti di gestione istituiti, per ciascuna componente, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali; fa eccezione la componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, che affluisce per oltre il 90 per cento direttamente al Gestore dei servizi energetici, oltreché la componente a copertura degli oneri per il *bonus* elettrico, per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del *bonus* medesimo.

Vari sono stati sino ad oggi i tentativi finalizzati a ridurre il peso di alcuni di tali oneri in bolletta, ad esempio attraverso la previsione di una rimodulazione degli in-

centivi sostenuti a valere su di essi, quali quelli a favore delle fonti rinnovabili (decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), ovvero mediante la riforma del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), attuata, recentemente, con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, in armonia con la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022».

Nessun intervento legislativo concreto, al contrario, è stato compiuto relativamente alle utenze domestiche, malgrado le innumerevoli proposte delle diverse associazioni di categoria. La circostanza è paradossale, considerando la rilevanza giuridica della tematica, che, oramai da anni, alimenta il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nazionale ed europeo. Ed invero il meccanismo di imposizione in bolletta degli oneri generali del sistema elettrico — che appesantisce la stessa di circa il 20 per cento — risulta basato su criteri estranei, sia al consumo di energia elettrica in senso stretto da parte dell'utente, sia alla capacità contributiva del medesimo.

La conseguenza più immediata di una siffatta modalità di prelievo, come correttamente rilevato dalle associazioni di settore, è l'iniquità dell'intero sistema, in quanto gli oneri in parola sono posti a carico dei clienti finali senza che vi sia un rapporto di corrispettività con l'energia consumata o la potenza a disposizione ovvero con i servizi direttamente funzionali alla fornitura.

Ulteriore effetto, non certamente trascurabile, è l'inelasticità del prezzo dell'energia elettrica rispetto alle variazioni di mercato, inelasticità che di fatto finisce con

l'ostacolare la concorrenzialità del mercato di riferimento.

In tale ottica si rende necessario un tempestivo intervento legislativo volto alla riforma della gestione degli oneri generali del sistema elettrico, mediante l'adozione di un meccanismo di imposizione avente carattere progressivo che, senza stravolgere l'impianto normativo e regolamentare vigente, ma al contrario affiancandosi a questo, introduca agevolazioni fiscali dirette ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti, così da realizzare e garantire la tutela di quei consumatori che rappresentano le fasce di popolazione economicamente più deboli.

Tale scelta appare preferibile rispetto all'alternativa dell'esclusione degli oneri di sistema dalle bollette energetiche, scelta quest'ultima che andrebbe ad aumentare ulteriormente la fiscalità generale a discapito, ancora una volta, dei contribuenti e ricomprendendo anche coloro i quali non sono titolari di contratti di fornitura energetica.

In coerenza con quanto testé esposto, la presente proposta di legge conferisce una delega al Governo affinché proceda all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di attuare un compiuto riordino della materia in oggetto, così consolidando a livello legislativo quanto già oggi previsto a livello regolamentare.

L'intervento in parola, inoltre, si pone l'obiettivo di dare concreta risposta alle proposte riformatrici sinora formulate dalle associazioni di settore, garantendo una maggiore e concreta tutela dei clienti dei servizi elettrici per usi domestici, mediante, da un lato, la fissazione per tali utenti di limiti massimi delle componenti tariffarie degli oneri di sistema e, dall'altro, prevedendo la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la revisione della disciplina concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'introduzione di agevolazioni dirette ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino della normativa concernente le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

b) prevedere una disciplina specifica della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi domestici, mediante la fissazione di limiti massimi alle stesse, in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

c) prevedere, mediante la modifica del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali di cui alla lettera b), in misura pari:

1) al 75 per cento degli stessi, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro annui;

2) al 50 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro annui;

3) al 25 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro annui;

d) aumentare i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana di idrocarburi nella misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui alla lettera c);

e) adottare le disposizioni di attuazione, di coordinamento con la normativa vigente e le norme di carattere transitorio.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, nonché della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico di lavoro per la revisione della disciplina concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico al fine di realizzare un'equa redistribuzione degli stessi tra i contribuenti, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Il tavolo tecnico è sentito dal Governo in merito alla

predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e del parere acquisito ai sensi del comma 5, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.

7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 6, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

8. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con la procedura di cui ai commi da 4 a 7, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

9. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-

tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PAGINA BIANCA



19PDL0151250